



Comune di Claviere

UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 09/04/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025 E PEF 2024/2025

L'anno **duemilaventicinque** addì **nove** del mese di **aprile** alle ore **21:00**, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è svolto in seduta **Straordinaria** ed in sessione di **Prima** convocazione il Consiglio Comunale. Risultano presenti all'inizio della discussione del presente punto i Signori:

-1 SIMONA RADOGNA	Presente
-2 GIUSEPPE GATTI	Presente
-3 ANIELLO ANTONIO TUCCILLO	Assente
-4 PIERPAOLO ARNAUD	Presente
-5 MATTEO STEFANINI	Presente
-6 GIOVANNI RICCARDO ARNAUD	Assente
-7 GIANPIERO PELLEGRINI	Presente
-8 RENATO ROSCI	Presente
-9 ANTONINO LUGARA'	Presente
-10 UMBERTO ILLUZZI	Collegato da remoto
-11 FABIO FRANCO	Assente

Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Assiste il Segretario Comunale Dott. JOANNAS Diego il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SIMONA RADOGNA assume la Presidenza e dispone la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'identità personale di tutti i componenti, in presenza (Radogna, Gatti, Pellegrini, Lugarà, Rosci, Stefanini, Arnaud Pier Paolo) o collegati in videoconferenza (Illuzzi), è stata accertata da parte del Segretario Comunale, comprese le votazioni, secondo le modalità indicate nel Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi del comune in modalità telematica approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 15/06/2020.

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Dato atto che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»*;

VISTO altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

SENTITO il segretario comunale che illustra la proposta di deliberazione;

DATO ATTO che tale termine generale è stato tuttavia derogato, con specifico riferimento alla TARI, dall'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, il quale ha previsto che, *«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»*, introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

EVIDENZIATO che quest'ultima norma ha formato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 43, comma 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50, il quale ha previsto che *«nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»*, così risolvendo il problema del termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto approvare i regolamenti e le tariffe TARI, allineandolo al termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione;

Evidenziato che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2025 è stato prorogato al 28 febbraio 2025 con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2024, pubblicato nella G.U. del 3 gennaio 2025 n. 2;

CONSIDERATO che, con riferimento alla TARI, nella determinazione delle tariffe occorre tenere conto delle disposizioni introdotte da ARERA nel corso degli ultimi anni, con particolare riferimento alla disciplina per la predisposizione del PEF, introdotta con delibera n. 138/2021/R/RIF, con cui è stato avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR-2), approvato con successive delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RIF, nell'ambito del quale ARERA ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

CONSIDERATO che tali disposizioni, pur essendo destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche modifiche in relazione ai termini di definizione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate della L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2025;

VISTO, in tal senso, l'art. 57**bis**, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»*, stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili *«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»* e, quindi, anche per l'anno 2025, non essendo ad oggi intervenuta alcuna disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA;

CONSIDERATO che, in vigenza di tale disposizione, anche le modalità di redazione del Piano Economico Finanziario e delle conseguenti tariffe non comportano la rigida applicazione dei parametri dettati dal D.P.R. 158/1999, essendo sufficiente indicare nelle tabelle di determinazione delle tariffe le deroghe introdotte a tali coefficienti;

VISTA, in tal senso, la Delibera n. 389/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto l'«*Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)*»;

VISTO, alla luce di tali nuove disposizioni, il PEF 2024/2025 trasmesso dal Gestore del servizio, elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) ed integrato con i costi di competenza del Comune, da ritenersi confacente alle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana;

DATO ATTO che, in sede di approvazione delle tariffe della TARI, occorre tenere altresì conto delle indicazioni legate all'approvazione, da parte di ARERA, della Delibera n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato introdotto il «*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*»;

VISTA, infine, la Delibera n. 386/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto l'«*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*», introducendo due nuove componenti tariffarie (denominate $UR_{1,a}$ e $UR_{2,a}$), di cui è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2024 e che riguardano:

- $UR_{1,a}$: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bter) D.Lgs 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bter) D.Lgs 152/2006), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno
- $UR_{2,a}$: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno;

DATO ATTO che tali componenti perequative non sono destinate a trovare applicazione diretta all'interno del PEF, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui – pur a fronte delle criticità sollevate dall'IFEL in relazione alla loro applicazione con la nota del 13 febbraio 2024 – si ritiene che la loro istituzione non incida sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2024 in poi, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla loro riscossione;

CONSIDERATO che, nella definizione delle tariffe della TARI, occorre tenere inoltre in considerazione le modifiche introdotte al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha determinato una nuova classificazione dei rifiuti, non prevedendo più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, così come la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole, in relazione alle superfici produttive di rifiuti speciali), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI degli anni 2021-2023, in particolare a fronte della modifica introdotta dal D.Lgs. 116/2020 all'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, prevedendo la possibilità per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1, lettera bter), punto 2, che li conferiscono per almeno un biennio al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi di essere escluse dalla corresponsione della parte variabile della TARI;

VISTA la deliberazione di C.C. N. 2 del 23.05.2024, con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2024;

VISTI il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con Deliberazione di C.C. N. 8 del 25.05.2023 e riservato il suo eventuale aggiornamento nei termini di legge;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio tributi, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000 – T.U.E.L.;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/2000 – T.U.E.L.;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1, lettera b), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 – TUEL, così come modificato dell'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Con votazione espressa in forma palese, con invito ai consiglieri a manifestare il proprio intendimento in senso favorevole, oppure manifestando l'astensione o il proprio voto contrario con alzata di mano o esplicita dichiarazione, con il seguente esito:

Presenti	n. 8
Astenuti	n. ==
Votanti	n. 8
Favorevoli	n. 8
Contrari	n. ==

DELIBERA

1. **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di approvare**, ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2025, il PEF 2024/2025 trasmesso dal Gestore del servizio, elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) ed integrato con i costi di competenza del Comune, da ritenersi confacente alle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di poter determinare le tariffe TARI da applicare nell'anno 2025;
3. **di approvare** le tariffe TARI per l'anno 2025 secondo lo schema allegato, dando atto che – sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 446/1997, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 388/2000 e dall'art. 27, comma 8 L. 448/2001, poi integrato dall'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022 – le tariffe approvate con il presente provvedimento avranno efficacia dal 1° gennaio 2025, essendo state adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione della manovra TARI da parte dei Comuni per l'anno 2025;
4. **di stabilire** che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15 *ter* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15 *bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2025, in modo da rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta su base annua ed evitare l'emissione di più avvisi di pagamento, che si renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2024 in acconto e delle tariffe 2025 a conguaglio;

5. **di stabilire** che, alla luce di quanto sopra, gli importi dovuti ai fini TARI per l'anno 2025 saranno riscossi in due rate consecutive, alle seguenti scadenze: 31.07.2025 prima rata o rata unica; 10.12.2025 seconda rata;
6. **di dare atto che**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2025, sulla base di quanto disposto dall'art. 15*bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
7. **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.

Delibera di C.C. n. 4 del **09/04/2025**

APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025 E PEF 2024/2025

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

Firmato digitalmente
SIMONA RADOGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
JOANNAS Diego
